



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile-sezione specializzata

R.Gen. N. 897/17

imprese, composta dai Sigg.:

Dott. [REDACTED] Presidente

Dott. [REDACTED] Consigliere

Dott. [REDACTED] Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 897/17 R.G. promossa con atto di appello notificato in data 19 aprile 2017 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 19 febbraio 2020**

d a

C [REDACTED] D [REDACTED]

S [REDACTED] C [REDACTED]

rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED] del foro di Brescia, procuratore domiciliatario per delega unita ex art. 83, co. 3, cpc

APPELLANTI

c o n t r o

OGGETTO:

cause in materia di rapporti societari



A [REDACTED] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore

rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] dall'avv. [REDACTED]

dall'avv. [REDACTED]

[REDACTED] procuratore domiciliatario, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta

APPELLATA

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 2.3.2017 n. 619/17

CONCLUSIONI

Per gli appellanti

Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis, spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi, in integrale riforma della sentenza n. 619/2017 del Tribunale di Brescia, Sezione specializzata Impresa - Societario n. 619/2017 pubblicata il 2 marzo 2017 R..G. 7285/2013, n. 113/2017 cron., così giudicare.

In via principale e nel merito:

- ritenere e dichiarare che la revoca degli appellanti dal Consiglio di Sorveglianza di A [REDACTED] S.p.a. è avvenuta senza giusta causa;
- condannare, per l'effetto, A [REDACTED] S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli stessi appellanti della somma pari all'importo corrispondente ai compensi ed emolumenti non percepiti per la rivestita carica di Membro del Consiglio per il periodo in cui avrebbero



conservato l'ufficio se non fosse intervenuta la revoca, il tutto come indicato e rappresentato nel presente atto e/o nell'atto di citazione introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale, e/o nella diversa somma, anche maggiore, come risulterà in corso di causa, ovvero come sarà liquidata dal Giudice anche in via equitativa, il tutto aumentato degli interessi e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite.

In via istruttoria:

Si chiede di essere ammessi a prova per interpellato e testi sui seguenti capitoli di prova:

- 1) Vero che la delibera che ha disposto la revoca dei sei Consiglieri di nomina bresciana era priva di ogni rilievo sull'operato dei Consiglieri C [REDACTED] D [REDACTED] e S [REDACTED] C [REDACTED] (v doc. 5)?
- 2) Vero che le ragioni della revoca dei Consiglieri di nomina bresciana dichiarate dai soci di maggioranza relativa del Comune di Milano e Comune di Brescia nel comunicato stampa del 9.4.2009 (v doc. avv. n. 4) fanno riferimento all'intervenuto cambio di maggioranza politica al governo del Comune di Brescia?
- 3) Vero che gli odierni attori, insieme al prof. [REDACTED], sono gli unici amministratori di nomina milanese che a seguito della decadenza dell'intero consiglio di sorveglianza non sono stati rinominati nell'assemblea del 3.6.2009 (v doc. 6)?
- 4) Vero che sia in data 22.2.2008 che in data 3.6.2009 il Sindaco del Comune



di Milano era [REDACTED]?

Si indicano a testi: [REDACTED] da Milano, [REDACTED] da Brescia;

[REDACTED] da Brescia e [REDACTED] da Milano.

Per l'appellata

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia – respinta e disattesa ogni contraria domanda, istanza, ragione, deduzione o eccezione – respingere l'appello formulato dall'Ing. D. [REDACTED] C. [REDACTED] e dall'Ing. C. [REDACTED] S. [REDACTED] per le ragioni indicate in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 619/2017 del Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, pubblicata il 2.3.2017 e notificata il 21.3.2017. Firmato

Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni.

Con vittoria disperse, diritti ed onorari, oltre a spese generali e accessori, come per legge”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con autonomi atti di citazione, notificati entrambi in data 12.4.2013, D. [REDACTED] C. [REDACTED] e C. [REDACTED] S. [REDACTED] chiedevano fosse dichiarata l'insussistenza della giusta causa di revoca dal Consiglio di Sorveglianza di A. [REDACTED] intervenuta per l'operatività della clausola statutaria *simul stabunt simul cadent*, non utilizzata in buona fede, in conseguenza della delibera di revoca assunta dall'assemblea dei soci in data 3.6.2009 nei confronti del Presidente, [REDACTED], e dei consiglieri [REDACTED] [REDACTED]



██ con condanna della società convenuta al risarcimento del danno subito.

Si costituiva in entrambi i giudizi A████████ spa contestando le pretese e chiedendone il rigetto.

Disposta la riunione dei due procedimenti per l'identità delle questioni giuridiche e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, con sentenza n. 619 del 16.2.2017/2.3.2017, il Tribunale rigettava le domande proposte e condannava gli attori in solido al pagamento delle spese processuali. Escludeva il Tribunale che nel caso in esame ricorresse *“un'ipotesi di uso improprio (o di abuso) della clausola simul stabunt simul cadent; situazione che, come precisato dalla giurisprudenza di merito richiamata dagli stessi attori, può ritenersi sussistente solo quando lo strumento della revoca (o delle dimissioni) dei consiglieri “amici” sia utilizzato all'esclusivo fine di ottenere il risultato (realmente perseguito) di rimuovere ulteriori consiglieri “sgraditi”, senza riconoscere loro il dovuto risarcimento dei danni in difetto di giusta causa”* e affermava che *“In relazione – poi – all'allegazione concretamente formulata dagli attori, resta escluso che il componente dell'organo di amministrazione (o controllo) che subisca la cessazione del proprio incarico in conseguenza della revoca (priva di giusta causa) di altri membri, possa maturare, per ciò solo, il diritto al risarcimento dei danni, posto che l'art. 2409 – duodecies, 5° comma, c.c. accorda tale diritto ai soli consiglieri destinatari diretti della revoca”*.



Avverso la sentenza proponevano appello C [redacted] e S [redacted] chiedendo la riforma della sentenza e insistendo per l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.

Si costituiva in giudizio A [redacted] S.p.A. contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.

All'udienza del 19 febbraio 2020 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il **primo motivo** gli appellanti lamentano che la sentenza impugnata sia errata nella parte in cui ha ritenuto non ricorrere un uso improprio della clausola *simul stabunt simul cadent*, non avendo conferito corretto rilievo alle modalità concrete con cui la stessa è stata utilizzata; in particolare censurano l'affermazione del Tribunale secondo cui l'uso improprio di tale clausola ricorre *“solo quando lo strumento della revoca (o delle dimissioni) dei consiglieri “amici” sia utilizzato all'esclusivo fine di ottenere il risultato (realmente perseguito) di rimuovere ulteriori consiglieri “sgraditi”, senza riconoscere loro il dovuto risarcimento dei danni in difetto di giusta causa”*.

Sostengono gli appellanti che il Tribunale non ha preso posizione in ordine all'utilizzo della clausola senza il rispetto del canone di buona fede e correttezza e ha errato nel ritenere che l'utilizzo improprio o abusivo della clausola *de qua* si verificherebbe solo quando lo strumento della revoca o delle dimissioni sia finalizzato all'esclusivo scopo di ottenere la rimozione di



ulteriori consiglieri sgraditi, in quanto tale utilizzo strumentale si verifica anche quando l'operatività della clausola decadenziale è stata determinata da un atto illegittimo della società, nella specie la revoca senza giusta causa dei consiglieri di designazione bresciana per motivi dichiaratamente politici, in quanto attraverso tale operatività indiretta è stato raggiunto lo scopo, non consentito, di ottenere la rimozione anche di altri consiglieri cessati dall'incarico in conseguenza della clausola *simul stabunt simul cadent*, senza corrispondere loro il risarcimento del danno.

Rilevano inoltre gli appellanti che il Tribunale non ha considerato che nel caso di specie l'operatività della clausola non è avvenuta per effetto delle dimissioni volontarie di alcuni consiglieri, ma per effetto della revoca (illegittima) dell'incarico proveniente direttamente dai soci della società e che l'onere di provare la buona fede nell'operare di tale clausola era a carico di

A 

Il motivo è infondato.

Va, in primo luogo, rilevato che, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, il Tribunale ha preso in esame (escludendolo), che nel caso di specie vi fosse stato un uso improprio o abusivo, e quindi contrario a buona fede e correttezza, della clausola *simul stabunt simul cadent*, e ha giustamente affermato che tale ipotesi ricorre “*solo quando lo strumento della revoca (o delle dimissioni) dei consiglieri “amici” sia utilizzato all'esclusivo fine di ottenere il risultato (realmente perseguito) di rimuovere ulteriori consiglieri*



“sgraditi”, senza riconoscere loro il dovuto risarcimento dei danni in difetto di giusta causa”, sottolineando che gli appellanti non hanno neppure allegato che la “revoca dei consiglieri di sorveglianza di nomina bresciana abbia costituito l’espedito per provocare la cessazione dalla carica degli altri consiglieri senza provvedere alla loro espressa revoca (è pacifico, fra l’altro che l’amministrazione del Comune di Milano è rimasta affidata, nel periodo che qui interessa, alla medesima “giunta [REDACTED]”).”

La conclusione del Tribunale è esente da censure per i motivi che seguono.

Per valutare la fondatezza della censura è necessario richiamare brevemente l’orientamento della giurisprudenza in ordine alla corretta applicazione e, al contrario, impiego abusivo della clausola statutaria *simul stabunt simul cadent* (cfr. Trib. Mi, sez impresa, est. [REDACTED], 14.1.2020 n. 247/20; Trib. Milano sent. 13.3.2015 n. 3388, in www.giurisprudenzadelleimprese.it).

Detta clausola, nella specie prevista dall’art. 14.1 dello Statuto di A [REDACTED], prevede che a seguito della cessazione dalla carica di tre consiglieri di sorveglianza cessi l’intero consiglio; siffatta clausola è pienamente legittima in quanto espressamente prevista dall’art. 2386, comma 4, cpc, e trova la sua giustificazione nella necessità di garantire gli equilibri all’interno del consiglio di amministrazione (e di gestione) di una società e di evitare che l’equilibrio iniziale possa essere compromesso per effetto della cooptazione prevista dal primo comma dell’art. 2386 c.c., ed opera automaticamente al venir meno del numero di amministratori in essa indicato.



La clausola de qua, se applicata senza fini abusivi, non equivale ad una revoca dell'incarico e non fa sorgere alcun diritto a favore dell'amministratore decaduto il quale, accettando l'iniziale conferimento dell'incarico, aderisce implicitamente alle clausole dello statuto sociale che regolano le condizioni di indicazione e permanenza degli organi sociali e i relativi poteri, adesione che implica anche l'accettazione dell'eventualità di una cessazione anticipata dalla carica senza risarcimento del danno nel caso di applicazione della clausola statutaria.

L'operatività della clausola di decadenza è, dunque, automatica e ove non applicata per fini abusivi, non comporta alcuna valutazione dei motivi interni delle dimissioni che determinano il venir meno della composizione dell'organo amministrativo, le quali costituiscono atto ampiamente connotato da discrezionalità.

La conferma di tale principio deriva dall'analisi dell'art. 2385 comma 1 c.c., che assicura all'amministratore libertà di recesso, poiché non richiede la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo per rinunciare all'incarico.

La giurisprudenza ha tuttavia evidenziato come l'applicazione della clausola de qua incontri il limite del canone di buona fede, con la conseguenza della configurabilità del carattere abusivo o strumentale della vicenda decadenziale ogni qualvolta le dimissioni di amministratori, capaci di provocare la decadenza di tutto l'organo di gestione, siano dettate unicamente dallo scopo



di eliminare amministratori sgraditi, in assenza di giusta causa, e quindi eludendo l'obbligo di corresponsione degli emolumenti residui (ed in generale di risarcimento del danno) che spetterebbero loro se fossero cessati dalla carica, non per effetto della clausola in discussione, ma per revoca ex art. 2383 comma 3.

In questi casi la giurisprudenza ha riconosciuto agli amministratori non dimissionari decaduti il diritto al risarcimento del danno, quando sia dimostrato che le dimissioni che hanno determinato l'effetto decadenziale sono state abusive - cioè per scopi diversi da quelli per i quali è riconosciuto il diritto a rinunciare alla carica - o strumentali - cioè per eludere l'obbligo risarcitorio connesso alla revoca senza giusta causa (così Tribunale Milano 20.4.2016, sentenza n.4955/2016).

Ritiene la Corte che i principi che precedono possano trovare applicazione anche nel caso in cui l'operatività della clausola *simul stabunt simul cadent* dipenda dalla cessazione anticipata dalla carica a seguito non già di dimissioni bensì della revoca di altri consiglieri di sorveglianza, e ciò indipendentemente dalle ragioni che ne hanno determinato la revoca, e quindi, a prescindere dal fatto che la revoca sia avvenuta senza giusta causa, sempre che, ovviamente, la clausola statutaria non sia stata piegata al fine di ottenere l'effetto di fare decadere anche altri consiglieri non graditi.

Va, pertanto, condivisa la conclusione del Tribunale che, parificando appunto l'ipotesi della revoca a quella delle dimissioni, ha ritenuto che anche in questa



ipotesi la tutela risarcitoria sia invocabile nei soli casi di utilizzo abusivo della clausola statutaria, e cioè quando lo strumento della revoca (così come quello delle dimissioni) di alcuni consiglieri “amici” sia stato utilizzato dalla società al solo ed esclusivo fine di ottenere il risultato, realmente perseguito, attraverso un utilizzo abusivo e distorto della clausola *simul stabunt simul cadent*, di rimuovere gli ulteriori consiglieri “sgraditi” senza riconoscere loro il risarcimento dei danni in difetto di giusta causa.

Se è vero, infatti, che la revoca, a differenza delle dimissioni, è atto riferibile in modo immediato, diretto ed esclusivo alla società, nella specie, gli appellanti non sono stati destinatari diretti della revoca e sono, invece, decaduti per effetto della clausola statutaria, sicchè la tutela risarcitoria può da loro essere invocata solo nell’ipotesi in cui tale clausola, in sé perfettamente legittima, sia stata utilizzata (come nelle analoghe ipotesi di dimissioni esaminate dalla giurisprudenza) all’esclusivo fine di provocarne la decadenza senza dovere risarcire il danno.

Ciò avviene nel caso, come evidenziato dal Tribunale, in cui la società si avvalga della clausola statutaria per ottenere il fine perseguito, che non è la revoca (o le dimissioni) dei consiglieri “amici”, bensì la decadenza di quelli “sgraditi”, ed è per questo motivo che, ove si provi che vi sia stato un accordo in questo senso tra la società e i consiglieri “revocati” (o dimessi), a quelli decaduti è riconosciuta dalla giurisprudenza ormai consolidata la tutela risarcitoria.



Nel caso di specie, invece, come correttamente evidenziato dal Tribunale e come allegato dagli stessi appellanti, il fine esclusivo perseguito dai soci di A [redacted] in base alla stessa allegazione degli appellanti (cfr. pag. 14 dell'atto di appello) e come risultante dalla documentazione in atti (cfr. verbale dell'assemblea del 3.6.2009 e comunicato congiunto dei Comuni di Milano e Brescia del 9.4.2009), era solo quello di estromettere i consiglieri di sorveglianza di designazione bresciana, "sgraditi" ai soci di maggioranza, e non già di fare decadere il vice presidente [redacted] e gli altri consiglieri di designazione milanese, tra cui gli appellanti, e ciò l'assemblea ha fatto attraverso la revoca diretta, effettiva e voluta, di tutti i sei consiglieri (tra cui il Presidente [redacted] di nomina bresciana e non già attraverso la revoca solo del numero minimo previsto dalla clausola statutaria al fine di ottenere la decadenza anche degli altri consiglieri di indicazione bresciana "sgraditi" e di tutto il consiglio.

La decadenza degli appellanti (e del vice presidente [redacted]) non è stata, pertanto, il fine effettivamente e neppure indirettamente perseguito dalla società, bensì solo ed esclusivamente la conseguenza dell'operatività automatica della clausola *simul stabunt simul cadent* una volta venuto meno il numero da essa previsto a seguito della revoca dei consiglieri "sgraditi", tanto che nel caso di mancata previsione di tale clausola essi non sarebbero decaduti.

Gli appellanti non hanno, infatti, dimostrato, come sarebbe stato loro onere



(cfr. Cass. 7.7.2008 n. 18597), ed in verità neppure allegato, che l'atto di revoca dei consiglieri di designazione bresciana fosse volto a colpire anche loro (e il vice presidente [REDACTED]), attraverso l'uso distorto della predetta clausola.

In ogni caso, anche a volerne ritenere l'allegazione, gli appellanti non hanno offerto prove dirette a dimostrare l'esistenza di un accordo tra i soci volto ad estromettere anche loro dal consiglio di sorveglianza attraverso il meccanismo della decadenza in virtù della clausola statutaria de qua (tutti i capitoli di prova orale articolati dagli appellanti sono infatti volti esclusivamente a dimostrare l'assenza di giusta causa della revoca dei consiglieri di nomina bresciana), né l'uso distorto della clausola potrebbe ricavarsi, come sostengono gli appellanti, dalla *"illiceità e/o illegittimità della revoca"* dei consiglieri di nomina bresciana priva di giusta causa. Osserva, infatti, la Corte che la revoca dell'amministratore, contrariamente a quanto più volte affermato dagli appellanti, è un atto perfettamente lecito, liberamente adottabile dall'assemblea dei soci in qualsiasi momento ed insindacabile, con l'unico limite, se non sia sorretta da un giusta causa, dell'obbligo per la società di risarcire il danno al consigliere revocato.

In conclusione, in difetto di prova dell'uso strumentale della clausola statutaria nessuna pretesa risarcitoria può essere riconosciuta in capo a C [REDACTED] e S [REDACTED], in quanto la clausola *simul stabunt simul cadent* opera automaticamente per il solo venir meno di tre consiglieri, a prescindere dalle



motivazioni interne delle dimissioni o della revoca, e quindi indipendentemente dal fatto che la revoca degli altri consiglieri sia stata o meno dettata da una giusta causa.

Il motivo va, pertanto respinto.

Con il **secondo motivo** gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che *“in relazione – poi - all’allegazione concretamente formulata dagli attori, resta escluso che il componente dell’organo di amministrazione (o controllo) che subisca la cessazione del proprio incarico in conseguenza della revoca (priva di giusta causa) di altri membri possa maturare per ciò solo il diritto al risarcimento dei danni, posto che l’art. 2409 – duodecies 5 comma c.c. accorda tale diritto ai soli consiglieri destinatari della revoca”*.

Gli appellanti ritengono che il giudice di prime cure abbia errato quando, nel ricostruire le allegazioni delle parti, ha ritenuto che la domanda di risarcimento proposta derivi unicamente dalla revoca senza giusta causa di altri soggetti e non anche dall’allegato utilizzo non conforme a buona fede e correttezza della clausola *simul stabunt simul cadent* che ha operato in conseguenza di tale revoca. Tale uso distorto sarebbe, secondo gli appellanti, desumibile dalla revoca per motivi dichiaratamente politici, e quindi senza giusta causa, dei consiglieri di designazione bresciana, e dalla circostanza che gli appellanti, insieme ad [REDACTED] siano stati gli unici amministratori di indicazione milanese a non essere stati nuovamente nominati



nell'assemblea del 3.6.2009, senza alcuna spiegazione, sicchè la loro immotivata mancata conferma nell'incarico deve soggiacere alle medesime regole della revoca priva di giusta causa dell'amministratore ex art. 2383 c.c. e portare a riconoscere il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione anticipata dell'incarico.

Evidenziano, inoltre, come adottando l'interpretazione del Tribunale, la clausola statutaria in questione priverebbe di qualsivoglia tutela i consiglieri che siano dichiarati decaduti per effetto della revoca illegittima di altri, in quanto consentirebbe, revocando solo alcuni consiglieri, di fare decadere anche gli altri, liberandosi dall'obbligo di risarcimento del danno che sussisterebbe solo nei confronti dei consiglieri revocati e non anche di quelli decaduti.

Anche questo motivo è privo di pregio.

Rileva la Corte come anche in appello (cfr. pag. 14 e segg. dell'atto di appello) gli appellanti abbiano affermato che il fine perseguito dai soci di maggioranza era *“esclusivamente”* e *“sfacciatamente”* politico e volto alla estromissione di tutti i consiglieri di nomina bresciana a seguito del cambiamento della maggioranza politica del Comune di Brescia, limitandosi a sottolineare come non vi fossero ragioni di dissidio tra loro e i soci né esigenze di riequilibrio dei rapporti di forza che giustificassero la loro mancata rielezione, senza tuttavia allegare che tale revoca sia stata utilizzata, come sottolineato dal Tribunale, come *“espediente”* per determinare anche la loro



cessazione dalla carica senza provvedere alla loro revoca.

Già sulla base della sola allegazione degli appellanti, come sottolineato dal Tribunale, deve, pertanto, escludersi che la loro estromissione (unitamente al vice presidente [REDACTED]) rientrasse tra gli obiettivi perseguiti dall'assemblea della società, da realizzare mediante l'uso non in buona fede della clausola *simul stabunt simul cadent* al fine di liberarsi da ogni pretesa risarcitoria.

Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che, in difetto di tale allegazione, agli appellanti, decaduti a seguito della revoca (priva di giusta causa) di altri consiglieri, non spetti il risarcimento del danno che l'art. 2409, duodecies V comma cc, accorda solo ai destinatari diretti della revoca.

In ogni caso, come già si è detto, anche a volere ritenere che l'allegazione dell'utilizzo non conforme a buona fede e correttezza della clausola *simul stabunt simul cadent* vi sia stato, non può che ribadirsi che gli appellanti non hanno fornito alcuna prova al riguardo, non potendo la mala fede desumersi, come già si è detto in occasione dell'esame del secondo motivo (a cui si rinvia) dall'assenza di una giusta causa di revoca dei consiglieri di nomina bresciana e/o dall'assenza di ragioni di dissidio con A [REDACTED] che potessero giustificare la loro mancata rielezione o, ancora, dal fatto che i consiglieri di sorveglianza eletti in "sostituzione" degli appellanti fossero anche loro di "nomina milanese" e che non fosse stata fornita alcuna motivazione della sua mancata rielezione.

La circostanza, infatti, che A [REDACTED] non avesse alcuna ragione per volere la loro



decadenza, in quanto gli appellanti appartenevano alla stessa maggioranza politica ancora in carica al momento della rielezione del nuovo consiglio di sorveglianza e non era stato mosso alcun rilievo al loro operato, piuttosto che provare, smentisce che A [redacted] potesse avere intenzione di estrometterli anticipatamente dalla carica e abbia a tal fine utilizzato la revoca di altri consiglieri al fine di fare scattare la operatività della clausola *simul stabunt simul cadent* per liberarsi da ogni obbligo risarcitorio nei loro confronti.

E', poi, del tutto irrilevante che A [redacted] non abbia indicato i motivi per cui gli appellanti (e il vice presidente [redacted]) dopo la decadenza non siano stati rinominati nel nuovo consiglio e siano stati sostituiti da altri consiglieri, anch'essi designati dal Comune di Milano: rileva, infatti, la Corte come la rielezione del componente del consiglio di sorveglianza (così come quella dell'amministratore) decaduto per effetto della clausola *simul stabunt simul cadent*, non costituisce un diritto del consigliere decaduto e neppure un obbligo per la società, non previsto da alcuna norma e che risulterebbe, peraltro, in contrasto con la piena libertà di nomina degli amministratori da parte dei soci; ne discende che la mancata rielezione del consigliere decaduto non determina di per sé illiceità di sorta né deve essere motivata, così come, del resto, non deve essere motivata la designazione di altro consigliere nominato in sostituzione, trattandosi di scelta discrezionale spettante ai soci. Non sussistendo alcun diritto alla rielezione, deve, pertanto, escludersi qualsiasi diritto risarcitorio nel caso di mancata rinomina.



Infine, rileva la Corte che se effettivamente lo scopo perseguito da A [redacted] fosse stato quello di utilizzare la revoca senza giusta causa di alcuni consiglieri per fare cessare dalla carica anche altri avvalendosi impropriamente della clausola *simul stabunt simul cadent* in modo da eludere l'obbligo di risarcire il danno, non si vede perché A [redacted] non si sia limitata a revocare esclusivamente tre consiglieri di sorveglianza, numero sufficiente a provocare la decadenza di tutti gli altri, compresi gli altri tre di nomina bresciani "sgraditi", invece di revocare tutti i sei consiglieri di nomina bresciana, svelando, così, il fine esclusivamente politico della revoca ed esponendosi al rischio di dovere risarcire il danno a tutti i consiglieri revocati.

Deve, pertanto, concludersi per l'utilizzo del tutto fisiologico e non abusivo della clausola statutaria, sicché la mancata riconferma degli appellanti è stata il frutto di una valutazione legittima e discrezionale dei soci, senza alcun fine "punitivo".

Con il **terzo motivo** gli appellanti censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui esclude a priori che il componente dell'organo di amministrazione o controllo che subisca la cessazione del proprio incarico in conseguenza della revoca (priva di giusta causa) di altri membri possa maturare il diritto al risarcimento del danno.

Sostengono gli appellanti che poiché la decadenza è dipesa da un atto diretto della società (revoca priva di giusta causa dei consiglieri di nomina bresciana), in difetto di un inadempimento degli appellanti o di fatti idonei ad elidere



l'affidamento risposto nelle loro attitudini e capacità, è assimilabile alle ipotesi rientranti nella categoria giuridica della revoca implicita degli amministratori, frutto di consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui i consiglieri non oggetto di revoca diretta ma decaduti per effetto di un atto della società (lecito), hanno diritto al risarcimento.

Il motivo è infondato.

Ritiene la Corte non conferente il richiamo alla c.d. revoca c.d. *implicita o indiretta*, fattispecie riconosciuta dalla giurisprudenza con riferimento esclusivamente alle ipotesi in cui la cessazione di un componente del consiglio di amministrazione sia stata determinata da una modificazione strutturale dell'organo amministrativo (v. Cass. 7 maggio 2002, n. 6526 con riferimento al passaggio da un organo monocratico ad un organo collegiale; Cass. 12 settembre 2008, n. 23557, con riferimento al passaggio da un organo collegiale ad un organo monocratico; Cass. 19 novembre 2008, n. 27512 e Cass. 18.09.2013 n. 21342, con riferimento ad una riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione) con conseguente revoca implicita degli amministratori incompatibili con il nuovo assetto della società.

Diversamente, nel caso di specie, non si è avuta alcuna delibera assembleare di modifica strutturale dell'organo amministrativo che abbia comportato, come conseguenza, la revoca implicita degli appellanti.

La decadenza dei medesimi dalla carica di componenti del consiglio di sorveglianza è, infatti, derivata automaticamente e direttamente



dall'operatività, a seguito della revoca del Presidente [REDACTED] e di 5 consiglieri del consiglio di sorveglianza di nomina bresciana, della clausola statutaria *simul stabunt simul cadent* prevista dall'art. 21.4 dello Statuto sociale di A [REDACTED] e non già come effetto indiretto della delibera assembleare di revoca dei consiglieri di designazione bresciana o in quanto incompatibile con il contenuto di tale decisione, tanto è vero che se non vi fosse stata tale clausola, gli appellanti non sarebbero decaduti e avrebbero mantenuto la loro carica anche a fronte della revoca senza giusta causa dei consiglieri di designazione bresciana.

Tale clausola è pienamente legittima e prevista dal quarto comma dell'art. 2386 c.c., e la sua operatività prescinde del tutto dai motivi per cui i consiglieri vengano a mancare, sicchè dalla sua applicazione in sè (fatto salvo, come si è più volte detto, il diverso caso di utilizzo abusivo e strumentale della stessa, ipotesi in cui la giurisprudenza riconosce il diritto al risarcimento del danno all'amministratore decaduto) non può derivare alcun diritto risarcitorio ai sensi dell'art. 2409 duodecies quinto comma c.c.

Osserva, inoltre, la Corte che anche a volere ritenere che la cessazione dalla carica degli appellanti integri un caso di "*revoca indiretta o implicita*", non potrebbe prescindere, ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, dalla prova dell'assenza della giusta causa di tale revoca, assenza che non può desumersi, come ritenuto dall'appellante, soltanto dal fatto che senza giusta causa è stata la revoca (diretta) dei consiglieri di designazione



bresciana. Come si è detto, infatti, la clausola *simul stabunt e simul cadent* opera automaticamente per il solo venir meno del numero di amministratori in essa previsto (o nella specie di consiglieri di sorveglianza), indipendentemente dalle cause che ne hanno determinato la cessazione e a prescindere dal fatto che tale cessazione sia dovuta alla scelta del singolo amministratore (dimissioni) o ad un atto di revoca da parte dell'assemblea.

Tutto ciò senza considerare che, in ogni caso, il danno lamentato dagli appellanti non deriverebbe dalla loro “revoca implicita” conseguente alla operatività della clausola statutaria, bensì dalla circostanza che gli stessi non siano poi stati rieletti nel nuovo consiglio di sorveglianza.

Anche questo motivo va, pertanto, respinto.

Il **quarto motivo**, con il quale gli appellanti lamentano che il Tribunale non abbia loro riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni nella misura richiesta e documentata, rilevando che alla data della revoca non vi era alcuna prospettiva di riduzione del compenso dei Consiglieri di Sorveglianza per cui la diminuzione del compenso deliberata in data 22.6.2009 non è idonea a determinare una riduzione del danno risarcibile, rimane assorbito nel rigetto delle precedenti censure.

In conclusione, l'appello va rigettato in quanto infondato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.

Tenuto conto del principio della soccombenza, anche le spese del presente grado di giudizio vanno integralmente poste a carico degli appellanti, in



solido, nella misura che si liquida in dispositivo, riconoscendo un unico compenso stante la identità della difesa nonostante la pluralità delle parti.

P . Q . M .

La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando:

-rigetta l'appello proposto da C [REDACTED] D [REDACTED] e S [REDACTED] C [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 619/2017 del 2 marzo 2017;

-condanna gli appellanti, in solido, a rifondere ad A [REDACTED] le spese del presente giudizio che liquida in euro 4180,00 per la fase di studio, euro 2430,00 per la fase introduttiva, euro 6950,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa, per il presente grado del giudizio.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 settembre 2020

IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa [REDACTED]

dott. [REDACTED]

